



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

CIRC. N. 11 / 2016

Castelfranco Veneto, 15 settembre 2016

Oggetto: INFORMATIVA SULLA *WHITE LIST* DEI PAESI COLLABORATIVI

È stata aggiornata la lista dei Paesi “con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana”, c.d. “white list”. Tra i Paesi aggiunti nel nuovo elenco si segnalano, in particolare, Svizzera, Hong Kong, Liechtenstein, Arabia Saudita, Taiwan, Libano e Isole Vergini Britanniche.

Di seguito si riporta l’elenco aggiornato di tutti i Paesi che consentono l’adeguato scambio di informazioni:

Albania	Germania	Norvegia
Alderney	Ghana	Nuova Zelanda
Algeria	Giappone	Oman
Anguilla	Gibilterra	Paesi Bassi
Arabia Saudita	Giordania	Pakistan
Argentina	Grecia	Polonia
Armenia	Groenlandia	Portogallo
Aruba	Guernsey	Qatar
Australia	Herm	Regno Unito
Austria	Hong Kong	Repubblica Ceca
Azerbaijan	India	Repubblica Slovacca
Bangladesh	Indonesia	Romania
Belgio	Irlanda	San Marino
Belize	Islanda	Senegal
Bermuda	Isola di Man	Serbia
Bielorussia	Isole Cayman	Seychelles
Bosnia Erzegovina	Isole Cook	Singapore
Brasile	Isole Faroe	Sint Maarten
Bulgaria	Isole Turks e Caicos	Siria
Camerun	Isole Vergini Britanniche	Slovenia
Canada	Israele	Spagna
Cina	Jersey	Sri Lanka
Cipro	Kazakistan	Stati Uniti d'America
Colombia	Kirghizistan	Sud Africa

Congo (Repubblica del Congo)	Kuwait	Svezia
Corea del Sud	Lettonia	Svizzera
Costa d'Avorio	Libano	Tagikistan
Costa Rica	Liechtenstein	Taiwan
Croazia	Lituania	Tanzania
Curacao	Lussemburgo	Thailandia
Danimarca	Macedonia	Trinidad e Tobago
Ecuador	Malaysia	Tunisia
Egitto	Malta	Turchia
Emirati Arabi Uniti	Marocco	Turkmenistan
Estonia	Mauritius	Ucraina
Etiopia	Messico	Uganda
Federazione Russa	Moldova	Ungheria
Filippine	Montenegro	Uzbekistan
Finlandia	Montserrat	Venezuela
Francia	Mozambico	Vietnam
Georgia	Nigeria	Zambia

Gli effetti

Nella tabella che segue si riportano i principali effetti derivanti dalla modifica della *white list*:

Modifiche che riguardano solo il Liechtenstein (Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo)		
Oneri deducibili	Deducibilità dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati UE e SEE <i>white list</i>	
Detrazioni	Detrazione dei canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità per studenti di università ubicate in Stati Ue o See <i>white list</i>	
IVIE	Determinazione della base imponibile con applicazione del valore catastale e credito per le imposte patrimoniali corrisposte all'estero, per gli immobili localizzati in Stati Ue o See <i>white list</i> con adeguato scambio d'informazioni	
IRPEF	Possibilità di ottenere la equiparazione a contribuenti italiani ai fini delle deduzioni e detrazioni per i soggetti stranieri (residenti in paesi <i>white list</i>) che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (c.d. residenti Schumacher). Possibilità di avvalersi del regime forfetario	
Reddito impresa	Trasferimento sede all'estero	Applicabile il regime opzionale di sospensione o rateazione della riscossione delle imposte sulle plusvalenze latenti in caso di trasferimento verso Paese Ue o See <i>white list</i>
	Consolidato	Possibilità di optare per il consolidato orizzontale da parte di società Ue o See <i>white list</i>

Disposizioni che si applicano a tutti gli Stati compresi in elenco White List		
Quadro RW e monitoraggio fiscale	Picco massimo dei conti correnti	Per i conti correnti detenuti in banche estere collocate in paesi della lista non si deve indicare il picco massimo raggiunto nell'anno dal conto corrente

Reddito di impresa	Trasferimento sede in Italia	Possibilità di quantificare le attività a valore normale per i soggetti che trasferiscono la sede fiscale in Italia, provenendo da paesi collaborativi
	Perdite su crediti	Possibilità di dedurre le perdite su crediti vantate presso soggetti collocati in Paesi collaborativi alle medesime condizioni della normativa fiscale italiana
Redditi finanziari	<ul style="list-style-type: none"> • applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5% sulle obbligazioni e titoli similari emessi da Stati <i>white list</i> e relativi enti territoriali; • esenzione da imposta sostitutiva degli interessi dei titoli di Stato italiani e assimilati, obbligazioni e titoli similari, emessi dalle banche italiane e dagli altri soggetti residenti, se percepiti da contribuenti residenti in Stati <i>white list</i>; • esenzione dei proventi da depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali e dai prestiti di denaro; • esenzione dei compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; • esenzione dei proventi da pronti contro termine e prestito titoli; 	

L'entrata in vigore

Rimane da chiarire la corretta entrata in vigore del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 agosto 2016, per il quale si dovrebbe applicare la *vacatio legis* di 15 giorni con la conseguente entrata in vigore in data 6 settembre 2016. Tuttavia, dal sito dell'Agenzia delle Entrate sembrerebbe che l'efficacia fosse immediata, quindi dal giorno stesso della pubblicazione.

Indipendentemente dalla soluzione accolta, un effetto diretto ed immediato esiste per le dichiarazioni dei redditi in scadenza a fine settembre. Infatti, secondo la dottrina, gli interventi sul quadro RW trovano immediata applicazione già sul periodo d'imposta 2015.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Michela Pellizzer